



Piazza Roma nr.45
25016 GHEDI (BS)

ORDINANZA n° 34 del 23-04-2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GHEDI (IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/80).

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Rete Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Milano Via Breda 28 – Milano, prot. Ferrovie dello Stato UA 22/04/2024, RFI-DOI.DOIT.MI. UT.LS\A0011\P\2026\0002137 assunto agli atti del Comune di Ghedi con protocollo generale n. 9414 del 22/04/2026, avente ad oggetto: “Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, nella quale si demanda al Sindaco, l’opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive alla più vicina rotaia alla sede ferroviaria;

VISTO l’art. 52 del DPR N. 753 dell’11/07/1980 che recita: *“lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterno o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

VISTO l’art. n. 55 del DPR n. 753 dell’11/07/1980 che recita: *“i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...omissis...”*;

VISTO l’art. 56 del DPR n. 753 dell’11/07/1980 che recita: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque*

minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”;

CONSIDERATI i rischi di:

- alta probabilità di innesco e sviluppo di incendio delle aree adiacenti alla sede FS, che può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

RITENUTO di provvedere al riguardo adottando idoneo provvedimento contingibile ed urgente al fine di far osservare e rispettare ai titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, le disposizioni normative di cui agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i., attesa le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate da ragioni igienico sanitarie e salvaguardia della salubrità pubblica e di incolumità pubblica;

RITENUTO di provvedere alla notificazione del presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Ghedi (www.comune.ghedi.brescia.it) per giorni trenta in considerazione del fatto che la notificazione personale è particolarmente gravosa e difficile, atteso il rilevato numero i soggetti destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti ai sensi dell' art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge n. 689/81 le successive modificazioni

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Ghedi, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ai sensi degli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11/07/1980:

1. DI VERIFICARE ED ELIMINARE i fattori di pericolo per la caduta alberi e per la prevenzione degli incendi e la loro propagazione.
2. DI OSSERVARE scrupolosamente le distanze di sicurezza previste a norma di legge, in particolare le distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della

sede ferroviaria.

3. DI OTTEMPERARE gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

AVVERTE CHE

1. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino, previo verbale di accertamento debitamente notificato, il Comune provvederà al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso;
2. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di loro competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale/rapporto di inadempienza all'ordinanza stessa, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa ivi prevista;
3. Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e s.m.i. secondo i dettami della L. 689/81 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Brescia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Ghedi, ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero alla data di conoscenza dell'atto ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i.. In alternativa è possibile ricorrere al Capo dello Stato – Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

Che la presente venga:

- Pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura di Brescia, come stabilito dall'art. 6, 4° comma del D.Lgs. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008;
- Trasmessa a tutte le Forze dell'ordine operanti sul territorio;
- Trasmessa a Rete Ferrovie Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Milano – Unità territoriale Linee Sud – via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (pec: rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it).

IL SINDACO
Federico Casali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

